

AGGIORNAMENTO, MODELLI ORGANIZZATIVI E ATTIVITA' DEGLI ORGANI CONTROLLO NEL 2020

*Crisi di impresa, Covid, nuovi reati
presupposto*



i Webinar
by Directio

Dr. Paolo Venero

Vice presidente Fondazione ODCEC Torino Piccatti-Milanese

Avv. Maria Francesca Artusi

PREMESSA

La crisi globale pandemica ha investito i tessuti economici e giuridici del paese, con in- dubbi riflessi anche sulla governance delle Società nonché su quella del sistema dei controlli, inclusa l'attività del Collegio sindacale, del revisore legale e dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

Con l'avvento del 2020, il mondo si è risvegliato con una minaccia inaspettata, inizialmente sottovalutata e che l'intera Società ed il mondo civile, quello del lavoro in particolare, non erano pronti ad affrontare. Identificato per la prima volta dalle Autorità Sanitarie della Città di Wuhan, il *virus* è stato da subito classificato come nuovo «Coronavirus» proveniente da una fonte animale.

In breve tempo il contagio si è propagato in gran parte del mondo occidentale ed in Asia; al momento, l'Italia è uno dei paesi che sta pagando il prezzo più caro in termini di esposizione al COVID-19 e quindi di persone contagiate e persone decedute, ma gli aggiornamenti della cronaca internazionale mostrano un trend preoccupante e negativo anche in tutti gli altri paesi dell'Eurozona e delle Americhe (pochi giorni fa in USA i deceduti hanno superato quelli della guerra in Vietnam!), con forte preoccupazione degli effetti che, in un breve futuro, potrebbero essere causati dai contagi nel continente africano.

Le principali autorità ed istituzioni internazionali e nazionali hanno reagito alla minaccia globale definendo Linee Guida e stabilendo nuove regole sociali per il contenimento della diffusione del contagio. In questo contesto, il mondo produttivo ha dovuto adeguarsi rivedendo, talvolta drasticamente, i propri processi, le modalità di erogazione dei propri servizi e della produzione di beni, adottando, ove possibile, modalità di lavoro «agile» (o *smart-working*) e, ove non possibile, adottando misure di tutela della salute dei lavoratori, anche in ottemperanza alle prescrizioni disposte dal Governo e dalle altre istituzioni ed Enti regolatori (es. Regioni, Province, Sindaci, Associazioni di categoria ecc...).

La mia introduzione sarà quindi incentrata sui temi di impatto del COVID, in specie sui sistemi di controllo.

1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA

Di grande importanza il differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al Dlgs. 14/2019

L'art. 5 del DL 23/2020 ha differito al **1° settembre 2021 l'entrata in vigore del CCII.**

L'argomento sarà trattato in particolare dagli avvocati Baudino ed Irrera

Voglio qui sottolineare come il differimento della data di entrata in vigore del Dlgs 14/2029, disposto senza distinguere tra le varie disposizioni contenute nel CCII, ha purtroppo l'effetto di precludere l'accesso delle PMI anche alle misure di composizione assistita della crisi.

1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA

Da questa considerazione è nata una proposta legislativa “torinese” su una
PROCEDURA SEMPLIFICATA DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI
uno strumento indispensabile per le PMI nell’attuale situazione di emergenza economica
promosso da ODCEC Torino, Fondazione Piccatti-Milanese, ORDINE AVVOCATI Torino,
Fondazione Croce, Centro Crisi UNITO.

1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA

Occorre poi considerare che il differimento dell'entrata in vigore del CCII ha rinviato l'applicazione delle disposizioni in materia di strumenti di allerta, ma non ha affatto previsto la disapplicazione delle disposizioni già entrate in vigore sin dalla sua emanazione, che hanno ridisegnato il sistema delle responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società e degli enti in funzione dell'obbligo di rilevazione precoce e gestione del rischio di crisi attraverso la **pianificazione dell'attività d'impresa** e l'adozione di **assetti organizzativi adeguati volti al monitoraggio della continuità aziendale**.

2. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI, INCLUSI QUELLI INERENTI ALCUNE NORME DEL DIRITTO SOCIETARIO E PER LA FORMAZIONE DEI BILANCI

Proroga del termine per la redazione del bilancio (art. 106 DL 18/2020)

La norma in commento ha esteso a tutte le società di capitali, anche in assenza di previsione statutaria, la facoltà di tenere le assemblee delle società di capitali mediante l'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione e (per le SRL) dei mezzi di consultazione scritta. La stessa disposizione ha inoltre **prorogato “ex lege” il termine di approvazione del bilancio a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.**

2. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI, INCLUSI QUELLI INERENTI ALCUNE NORME DEL DIRITTO SOCIETARIO E PER LA FORMAZIONE DEI BILANCI

L'impiego del maggior termine per l'approvazione del bilancio consentirà di **approfondire ad aggiornare la valutazione in ordine agli eventuali impatti sulla continuità aziendale della situazione di emergenza sanitaria** causata dalla diffusione pandemica del virus COVID19.

Le deroghe ad alcune disposizioni imperative del diritto societario, volte a salvaguardare la continuità aziendale

Il decreto legge contiene inoltre un insieme di misure tese a sterilizzare l'applicazione di disposizioni di diritto societario che, a causa della situazione corrente, rischierebbero di determinare conseguenze rilevanti per le imprese (fino all'impossibilità di continuare l'attività), non giustificate alla luce della natura temporanea della crisi sanitaria.

2. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI, INCLUSI QUELLI INERENTI ALCUNE NORME DEL DIRITTO SOCIETARIO E PER LA FORMAZIONE DEI BILANCI

Gli interventi diretti a salvaguardare la continuità aziendale incidono, in particolare, sulle disposizioni del codice civile in materia di: **a) trattamento delle modalità di rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società; b) riduzione del capitale sociale nominale per perdite; c) principi di redazione del bilancio di esercizio.**

L'articolo 7 del DL 23/2020 stabilisce che, **nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020**, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

2. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI, INCLUSI QUELLI INERENTI ALCUNE NORME DEL DIRITTO SOCIETARIO E PER LA FORMAZIONE DEI BILANCI

La norma soggiunge inoltre che **il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota integrativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.**

Queste considerazioni sono le stesse che hanno ispirato l'intervento dell' OIC – Organismo Italiano di Contabilità, con il “ Documento Interpretativo 6 (Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio” - Nota Integrativa).

L'OIC precisa che: *“12 La società che si avvale della deroga prevista dalla norma **fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile**6. 13.*

*Nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga **descrive nella nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.***

2. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI, INCLUSI QUELLI INERENTI ALCUNE NORME DEL DIRITTO SOCIETARIO E PER LA FORMAZIONE DEI BILANCI

Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Nella nota integrativa sono descritti, per quanto possibile, gli eventuali e prevedibili effetti che tali circostanze producono sulla situazione patrimoniale ed economica della società. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione), ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid 19”.

2. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI, INCLUSI QUELLI INERENTI ALCUNE NORME DEL DIRITTO SOCIETARIO E PER LA FORMAZIONE DEI BILANCI

All'atto pratico, occorrerà quindi, in buona sostanza, che **in nota integrativa vengano illustrati tutti i dati e gli elementi necessari per ricostruire la situazione patrimoniale in ottica liquidatoria e consentire a chi legga il bilancio di raffrontare le due situazioni e valutare il grado di attendibilità delle “assumptions” sulla base delle quali si è scelto di optare per la redazione del bilancio in continuità.**

Su questi temi, oltre alla trattazione giuridica degli avvocati Baudino ed Irrera, si soffermerà, per gli aspetti più “operativi” il Dr. Piovano

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.1. FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

Il Governo con uno stanziamento complessivo di circa 70 miliardi di euro, ha previsto interventi straordinari a sostegno delle imprese italiane, per assicurarne la tenuta nel periodo dell'emergenza e favorirne il rilancio nel momento della ripresa. Se con il Decreto 'Cura Italia' sono state fornite le prime misure di sostegno alla liquidità, attraverso l'introduzione della Cassa Integrazione con la causale 'Covid-19' e la moratoria sulle rate di prestiti e mutui, con il Decreto Liquidità è stato varato un piano da oltre 750 miliardi complessivi per assicurare più credito e la necessaria liquidità alle imprese.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.1. FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

Il Decreto Rilancio, con uno stanziamento da oltre 16 miliardi, ha proseguito su questa strada, **estendendo la cassa integrazione, rafforzando le misure sulla liquidità, ampliando gli interventi adottati in ambito fiscale ed erogando contributi a fondo perduto, forme di rafforzamento patrimoniale e ricapitalizzazione.**

Sono state inoltre adottate una serie di misure rilevanti **a sostegno delle imprese, per tutelare l'attività imprenditoriale nell'immediato e rilanciarla superata la fase dell'emergenza**, che si vanno di seguito ad elencare.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.1. FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

- **Cancellato il versamento del saldo Irap 2019** e della prima rata Irap acconto 2020: con uno stanziamento di circa 4 miliardi di euro è stato cancellato il versamento dell'Irap di giugno per tutte le imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi fino a 250 milioni di fatturato (escluse banche, assicurazioni, amministrazioni ed Enti Pubblici)
- **Aiuto al pagamento degli affitti con l'introduzione di un credito d'imposta del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo per i mesi di marzo, aprile e maggio** destinato ai soggetti con compensi o ricavi non superiori a 5 milioni che hanno avuto un calo del fatturato del 50% a causa dell'emergenza da Covid-19. Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.1. FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

- Credito di imposta per adeguamento ambienti di lavoro a favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico e alle associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.1. FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

- **Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo con volume d'affari di massimo 5 milioni e che abbiano un calo del fatturato del mese di aprile 2020 pari ad almeno a 33% rispetto al mese di aprile 2019.** Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle Entrate applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al 20% per soggetti con ricavi o compensi fino a 400mila euro, 15% per soggetti con ricavi o compensi da 400mila euro a 1 milione, 10% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. Contributo minimo per un importo non inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.1. FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

- **Credito imposta sanificazione e DPI** a favore dei soggetti esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ai quali spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per lavoratori e utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
- Si interviene anche con una serie di misure a **sostegno degli investimenti privati e del turismo**, uno dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza Covid-19.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.1. FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

- **Efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine ricarica:** al fine di incentivare il rilancio del settore edilizio, la **detrazione per specifici interventi** in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, è incrementata al **110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, con fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo o possibilità di cessione a terzi
- **Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile:** viene introdotta in via sperimentale – per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali, di optare, alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito, ovvero, per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.1. FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

- **Regime fiscale agevolato per investimenti in start up e PMI innovative:** regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che investono in startup o in PMI innovative, con una detrazione d'imposta pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000.
- **Incentivi per gli investimenti nell'economia reale (Super-PIR):** si introduce una misura volta ad incentivare gli investimenti nell'economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, **potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR).** La disposizione modifica la disciplina introducendo un nuovo tipo di PIR, con specifici vincoli, qualora l'investimento sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di PMI di piccole dimensioni. Per questi PIR il cosiddetto vincolo di concentrazione è al 20% anziché al 10%.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.1. FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

- **Tax credit vacanze:** per i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive e dai Bed & breakfast, per il 2020, viene previsto **un credito, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre, in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000. Il credito è pari a 500 euro** per ogni nucleo familiare, 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona, ed è fruibile nella misura del 80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.1. FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

- **Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico:** esenzione dalla prima rata IMU 2020 per immobili adibiti a stabilimenti balneari e per immobili rientranti nella categoria catastale D2.
- **Esonero Tosap e Cosap:** per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni per utilizzo suolo pubblico vengono sospesi la tassa e il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche dal primo maggio fino al 31 ottobre 2020. Vengono introdotte misure di semplificazione in relazione alle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse.
- **Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica** da Covid-19: riduzione IVA (dal 22% al 5%) su mascherine, ventilatori e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Si accorda in via transitoria alle cessioni di tali beni, fino al 31 dicembre 2020, l'esenzione totale da IVA (aliquota IVA pari a zero).

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.1. FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

Ulteriori misure vengono modulate tenendo conto delle dimensioni delle imprese:

- Per le imprese fra 5 e 50 milioni di fatturato, il Governo ha predisposto **incentivi** fiscali tramite un credito di imposta pari al 20% **per la ricapitalizzazione**, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite di capitale (eccedenti il 10% del patrimonio netto) e un 'Fondo Patrimonio PMI' finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione per concorrere al loro rafforzamento patrimoniale. Per accedere a queste misure le imprese devono aver subito una perdita del 33% dei ricavi rispetto all'anno precedente ed aver deliberato un aumento di capitale non inferiore a 250.000 euro. Le imprese devono trovarsi in regola con i versamenti contributi e fiscali e non rientrare – al 31 dicembre 2019 – nella categoria delle imprese in difficoltà.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.1. FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

- Per le imprese con fatturato oltre i 50 milioni di euro, viene istituito il ‘Patrimonio Rilancio’ in Cdp, per interventi di supporto alla ricapitalizzazione rivolti a Spa con sede in Italia, ad esclusione di banche o assicurazioni. Il patrimonio potrà realizzare interventi a condizioni di mercato o secondo i criteri che saranno definiti dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato approvato dalla Commissione europea, e saranno preferibilmente effettuati secondo modalità standardizzate, nella forma della sottoscrizione di prestiti convertibili o subordinati. La sottoscrizione di capitale richiederà invece un’istruttoria specifica, non porterà all’acquisizione di partecipazioni di controllo, e vedrà di norma la presenza di co-investitori. Il patrimonio potrà anche intervenire in operazioni di ristrutturazione di imprese in crisi con prospettive di rilancio. Nella valutazione degli interventi si tiene in conto, tra l’altro, dell’incidenza dell’impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, ai livelli occupazionali e al mercato del lavoro.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.2. DISPOSIZIONI FISCALI-TRIBUTARIE-CONTRIBUTIVE

D'altra parte è da segnalare che sempre con il decreto-legge “Cura Italia” e il Decreto Liquidità prima, e con il successivo Decreto Rilancio, il Governo ha sospeso un'ampia gamma di versamenti di ritenute, tributi e contributi. Sono state differite le scadenze e sospesi versamenti fiscali e contributivi (per tutte le imprese di piccola dimensione e senza limiti di fatturato per le imprese operanti nei settori più colpiti); sospesa la riscossione e l'invio delle cartelle esattoriali; degli atti di accertamento e dei pagamenti dovuti per i diversi provvedimenti di sanatoria fiscale. È stato incentivato, mediante l'estensione delle detrazioni/deduzioni, il contributo del settore privato al finanziamento del contrasto dell'epidemia e delle cure sanitarie.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.2. DISPOSIZIONI FISCALI-TRIBUTARIE-CONTRIBUTIVE

- **Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise:** con il Decreto Rilancio vengono soppresse definitivamente, a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.
- **Sospensione contributi e ritenute per i settori più colpiti:** per gli operatori dei settori più colpiti dalla crisi sono sospesi i versamenti di contributi e ritenute per lavoratori dipendenti di marzo ed aprile. I versamenti riprendono il 16 settembre 2020, mediante rateizzazione al massimo in quattro rate mensili. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.2. DISPOSIZIONI FISCALI-TRIBUTARIE-CONTRIBUTIVE

- **Sospensione versamenti:** sono sospesi fino al 16 settembre 2020 i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e **comunale**, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali. Tali versamenti vengono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
- **Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi per soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni** e per i soggetti delle province più colpite di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza dall'attuale termine del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione al massimo in quattro rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2020.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.2. DISPOSIZIONI FISCALI-TRIBUTARIE-CONTRIBUTIVE

- **Disapplicazione della ritenuta d'acconto per professionisti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro** percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La ritenuta dovrà essere versata entro il 16 settembre 2020, ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
- **Premio ai lavoratori: 100 euro in più in busta paga** per i lavoratori che a marzo hanno svolto la prestazione sul luogo di lavoro (quindi non in smart working), in proporzione ai giorni lavorati. Spetta ai lavoratori con reddito fino a 40 mila euro. Spetta al lavoratore dipendente qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time. Il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l'attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.2. DISPOSIZIONI FISCALI-TRIBUTARIE-CONTRIBUTIVE

- **Sospensione dei termini per le attività di riscossione di Agenzia delle Entrate Riscossione:** si differisce al 31 agosto il termine finale di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione.
- **Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo:** sospesa, per tutto il 2020, l'applicazione della norma secondo la quale, in caso di rimborsi fiscali, gli uffici devono avviare la procedura per la compensazione preventiva con eventuali debiti iscritti a ruolo.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.2. DISPOSIZIONI FISCALI-TRIBUTARIE-CONTRIBUTIVE

- Donazioni COVID-19: la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese viene estesa a quelle a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica. In parallelo, è prevista una detrazione del 30% per le donazioni effettuate dalle persone fisiche, con un limite al beneficio di 30 mila euro. Le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d'impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell'ambito dell'emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali. La Protezione Civile è autorizzata ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere le donazioni liberali per l'emergenza COVID-19.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.2. DISPOSIZIONI FISCALI-TRIBUTARIE-CONTRIBUTIVE

- Rimessione in termini e sospensione pagamenti per importi richiesti a seguito di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni: si rimette in termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente all'entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo formale (avvisi bonari). Si sospendono i versamenti da effettuare tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio. I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre in unica soluzione o in quattro rate mensili a partire dal mese di settembre.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.2. DISPOSIZIONI FISCALI-TRIBUTARIE-CONTRIBUTIVE

- Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta: sono prorogati al 16 settembre i termini per i versamenti delle somme dovute i cui termini di versamento scadevano tra il 8 marzo e il 21 maggio 2020, compresi i versamenti rateali
- Sospensioni dei pignoramenti sullo stipendio/pensione: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti presso terzi effettuati dall'Agente della riscossione relativi a stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.2. DISPOSIZIONI FISCALI-TRIBUTARIE-CONTRIBUTIVE

- Proroga del periodo di sospensione dei versamenti derivanti dai carichi affidati all'agente della riscossione: si differisce dal 31 maggio al 31 agosto il termine finale della sospensione dei versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione. La decadenza dai piani di rateizzazione già in essere o che verranno concessi per richieste presentate fino al 31 agosto 2020, si determina in caso di mancato pagamento di dieci rate anziché cinque.
- Processo tributario telematico: per agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, gli enti impositori, gli agenti della riscossione e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.2. DISPOSIZIONI FISCALI-TRIBUTARIE-CONTRIBUTIVE

- Slittato dal 31 marzo al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti di imposta devono trasmettere la certificazione unica.
- **Spostata dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l'invio del 730 precompilato.**
- Rinvio al 1° gennaio 2021 della precompilata IVA: conseguenza della proroga per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.2. DISPOSIZIONI FISCALI-TRIBUTARIE-CONTRIBUTIVE

- **Distribuzione dividendi a società semplici: si modifica la disciplina in materia di utili distribuiti a società semplici**, ricomprendendo tali dividendi nell'ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, chiarendo le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società, disciplinando il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice ed introducendo un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022, applicando in questo caso il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018, che aveva equiparato il trattamento impositivo dei dividendi percepiti da persone fisiche in possesso di partecipazioni qualificate e non, **prevedendo in via generalizzata la ritenuta a titolo di imposta del 26%.**

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.2. DISPOSIZIONI FISCALI-TRIBUTARIE-CONTRIBUTIVE

- Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole. Si neutralizzano gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole (ancora in fase di sperimentazione), equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.
- **Semplificazioni per versamento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche:** nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno. Se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta; relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.2. DISPOSIZIONI FISCALI-TRIBUTARIE-CONTRIBUTIVE

- **Rinvio al 1° gennaio 2021 della procedura di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche:** viene rinviata al 1° gennaio 2021 l'applicazione della procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.
- **Sospensione Plastic e Sugar Tax:** viene spostata l'entrata in vigore delle due imposte al 1° gennaio 2021.
- Proroga di termini in materia di misure anti-frode accise :proroga entrata in vigore disposizioni antifrode per gli operatori di minori dimensioni introdotte con il DL fiscale del 2019.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.2. DISPOSIZIONI FISCALI-TRIBUTARIE-CONTRIBUTIVE

- Proroga in materia di tabacchi: la scadenza del pagamento delle imposte (accisa e IVA sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione e imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione) dovute per i mesi di aprile e maggio può essere prorogata al 31 ottobre 2020.
- **Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri**: rinviato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 il regime transitorio per la memorizzazione dei corrispettivi per i soggetti con volume d'affari fino a 400.000 euro.
- Rinvio al 1° gennaio 2021 della lotteria degli scontrini: conseguenza della proroga per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
- Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione: sancita, con una disposizione di natura interpretativa, la cumulabilità in ogni caso della sospensione dei termini processuali con la sospensione del termine di impugnazione per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.2. DISPOSIZIONI FISCALI-TRIBUTARIE-CONTRIBUTIVE

- Proroga dei certificati di regolarità fiscale (DURF) emessi nel mese di febbraio 2020 – I certificati di regolarità fiscale emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020. La proroga riguarda i certificati che consentono a imprese e committenti di non applicare il meccanismo di controlli sulle ritenute istituito dal Dl 124/2019.
- Proroga termini agevolazioni prima casa: i termini concernenti l'agevolazione prima casa sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, al fine di non far decadere dal beneficio. In particolare la sospensione riguarda il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso.

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.2. DISPOSIZIONI FISCALI-TRIBUTARIE-CONTRIBUTIVE

- Assistenza fiscale a distanza: per l'assistenza fiscale di quest'anno i contribuenti possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può fornire al CAF o al professionista abilitato un'apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza.
- Cedibilità/sconto detrazioni e crediti di imposta: per gli anni 2020 e 2021, i soggetti che sostengono determinate spese detraibili (recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale, o sulle singole unità immobiliari residenziali, efficienza energetica; adozione di misure antisismiche; recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti; installazione di impianti fotovoltaici; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici) possono optare, in luogo della detrazione per uno sconto fino ad un massimo del corrispettivo dovuto. In alternativa, il soggetto che ha sostenuto la spesa detraibile può trasformarla in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti. Fino al 31 dicembre 2021, anche i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (fitti, sanificazione, adeguamento degli ambienti di lavoro) possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione

3. DISPOSIZIONI DEL GOVERNO

3.2. DISPOSIZIONI FISCALI-TRIBUTARIE-CONTRIBUTIVE

- **Azzeramento quote fisse delle bollette energetiche:** per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) dispone in favore delle attività produttive e commerciali, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".
- **Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA):** per i periodi di imposta 2020 e 2021 la normativa in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) viene modificata per tenere conto degli effetti correlati all'emergenza sanitaria. Vengono quindi spostati i termini per l'approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione. Per il periodo d'imposta 2018, l'Amministrazione finanziaria terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

La carrellata sui finanziamenti e sulle agevolazioni fiscali connesse ai diversi Decreti COVID torna utile perché l'altra faccia della medaglia è rappresentata dal rischio circa

- (i) gli usi potenzialmente distorti di tale “arsenale creditizio” e delle agevolazioni fiscali tributarie e contributive previste dai diversi DPCM;**
- (ii) i rischi penali – oltre che civili – cui la banca, così come gli organi dell'impresa, possa esporsi laddove supporti con nuova finanza un'impresa, in stato più o meno accentuato di crisi anche connessa all'attuale situazione, rimandandone, senza tuttavia impedirne, il default.**

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Nella logica del *risk approach*, cui debbono orientarsi gli organi di controllo, è quindi opportuno che, ciascuno per quanto di competenza, verifichi e vigli affinché questi rischi, oltre a quelli sopra richiamati in tema di “crisi d’impresa”, siano adeguatamente presidiati, sempre nella logica di una azienda dotata di adeguati assetti organizzativi amministrativi contabili.

Del pari la grave pandemia comporta impatti su diverse aree sensibili ai rischi-reato previsti dalla normativa 231 e, quindi, all’attività dell’Organismo di Vigilanza.

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

(I) Circa il primo aspetto (*...uso distorto del ricorso ai finanziamenti fondo perduto ed al credito nonché delle agevolazioni fiscali tributarie e contributive...*)

Le misure di emergenza legate al COVID-19 si sono mosse di pari passo con l'incremento di autocertificazioni di varia natura e con diverse finalità.

Queste dichiarazioni sostitutive sono disciplinate dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sono volte a semplificare le procedure amministrative. **Per garantirne la veridicità, l'art. 76 del medesimo DPR prevede la responsabilità penale nel caso si rilascino o si utilizzino dichiarazioni mendaci**, stabilendo in particolare che queste “sono considerate come fatte a pubblico ufficiale” (comma 3).

Ciò comporta che saranno applicabili le fattispecie del codice penale dedicate alle falsità degli atti e alle falsità personali, con particolare riguardo – per quanto qui interessa – all'art. 483 c.p sulla **“falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”** che prevede la reclusione fino a 2 anni.

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Va, comunque, evidenziato che i dati oggetto di autocertificazione sono tassativi e che – al di fuori di questi – non esiste un obbligo giuridico “di verità” verso l’autorità pubblica: il delitto di falsità ideologica in atto pubblico commessa dal privato può, infatti, sussistere solo quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel quale la sua dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente (Cass. n. 5365/2018). Si pensi, per esempio, all’art. 46 del DPR 445/2000 che parla di “situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali” (lett. o), di stato di disoccupazione (lett. r), di qualità di pensionato e categoria di pensione (lett. s).

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Peraltro, in molti casi una dichiarazione mendace è finalizzata a uno scopo ulteriore, ad esempio all'ottenimento di un beneficio. In tali ipotesi il falso non rileverà solo in quanto tale, ma quale strumento per una condotta illecita più articolata. A seguito di tali falsità può allora essere contestato il **reato di truffa aggravata** ai sensi dell'art. 640 comma 2 c.p. (reclusione da uno a 5 anni e multa da 309 a euro 1.549 euro) oppure ai sensi dell'art. 640-bis c.p., **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, se gli artifici sono specificamente rivolti all'ottenimento di contributi pubblici** (reclusione da 2 a 7 anni).

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Altra fattispecie che può assumere rilevanza è quella di **indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** prevista dall'art. 316-ter c.p., la cui condotta consiste nell'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nell'omissione di informazioni dovute, a cui consegue la percezione indebita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici (reclusione da 6 mesi a 3 anni).

In effetti, **con riferimento alla responsabilità delle persone giuridiche, il Caso di Assonime n. 4/2020, dedicato ai rapporti tra l'emergenza COVID-19 e la cosiddetta "compliance 231", ha indicato questi illeciti come un fattore di rischio "ad esempio non rispettando le regole previste per avvalersi degli ammortizzatori sociali". Dunque l'emergenza Covid 19 crea direttamente o indirettamente potenziali profili di responsabilità penale dei soggetti apicali e/o dei loro sottoposti nell'ambito d'impresa, con conseguente possibile responsabilità amministrativa degli enti.**

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

(II) Circa il secondo aspetto (*...i rischi penali*)

L'attenzione va focalizzata sulla "spada di Damocle" rappresentata dalla revocatoria fallimentare, nonché dalle varie fattispecie penali-fallimentari di bancarotta, non essendo infrequenti i casi di coinvolgimento a titolo di concorso degli istituti di credito nei reati fallimentari dell'imprenditore: in particolare, nei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, di bancarotta semplice per "operazioni di grave imprudenza" o per "ritardata richiesta di fallimento", sino ad arrivare all'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria "da operazioni dolose". A ciò si aggiunga la possibilità per la banca di essere "vittima" di ipotesi di ricorso abusivo al credito oppure, viceversa, di concessione abusiva del credito: **queste fattispecie sono tutt'altro che remote.**

Sui rischi penali connessi al COVID, ma anche sui nuoci reati presupposto che entrano nel “catalogo 231”(i reati tributari) ci intratterrà l'avv. de Sanctis

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

4.1. COLLEGIO SINDACALE

A fronte di quanto sopra il Collegio sindacale, quale fulcro del sistema dei controlli dovrà quindi riconsiderare il profilo *risk approach* nelle attività di vigilanza dell'organo di controllo (art. 2403 c.c.), quindi, coordinarsi con il revisore e con l'OdV (ove presenti e ciascuno per quanto di competenza) per ottenere :

- a) una breve descrizione delle **misure assunte dalla Società** (chiusura totale, chiusura reparti, turnazione lavoratori, ...) **in relazione all'emergenza epidemiologica** in corso; in particolare l'informativa in merito ad eventuali accordi raggiunti con le rappresentanze sindacali in azienda e, in caso di continuazione dell'attività, una breve descrizione delle misure di sicurezza dei lavoratori assunte dall'impresa e una valutazione della loro conformità al protocollo condiviso di regolazione delle **misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ed alle altre disposizioni delle Autorità nazionali e locali;**

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

4.1. COLLEGIO SINDACALE

- b) **indicazioni in merito all'accesso a misure di tutela dell'occupazione** (CIGO, cassa in deroga, utilizzo ferie ...) ed eventuale programmazione relativa all'utilizzo di tali misure;
- c) **indicazioni in merito all'accesso e/o valutazione di convenienza dell'utilizzo degli interventi agevolativi previsti in materia di agevolazioni creditizie, finanziamenti a fondo perduto, agevolazioni fiscali, tributarie e contributive;**
- d) **indicazioni in merito ai tempi di predisposizione e approvazione del progetto di bilancio** (se non ancora approvato ...) e alle **possibili forme di riunione degli organi societari** (utilizzo "ampio" dello strumento dell'audio-videoconferenza anche se non statutariamente previsto);

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

4.1. COLLEGIO SINDACALE

- e) breve relazione di **valutazione dell'impatto dell'attuale stato di crisi sul presupposto della continuità aziendale e, in generale, sulle prospettive di andamento dell'esercizio 2020**. Sarebbe opportuno richiedere tale relazione corredata con i dati contabili aggiornati alla data più recente possibile e con indicazioni, anche comparative rispetto al precedente esercizio, relative **all'andamento degli ordinativi e dei volumi di vendita, all'andamento degli incassi e dei pagamenti e alla situazione dei saldi presso le banche con cui l'azienda opera**.
- f) **eventuali aggiornamenti di piani o budget, con particolare riferimento a:**
- **previsioni dei flussi di cassa e stima del fabbisogno finanziario nel breve-medio termine;**
 - **accordi intrapresi con i principali clienti e fornitori;**
 - **scenario dell'impatto dell'emergenza sanitaria sull'equilibrio economico (ad esempio al 30.06.2020) della Società;**
 - **scenario della prospettata evoluzione dell'attività (a fronte delle operazioni da porre (o già poste) in essere)**

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

4.2. REVISORE

Per quanto riguarda l'attività del Revisore legale si segnala il recente Documento della Fondazione Nazionale Commercialisti ha predisposto un apposito documento circa gli **“EFFETTI DEL COVID-19 SULLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SULLE PROCEDURE DEL SINDACO-REVISORE”** (www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1455)

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

4.2. REVISORE

In merito ricordo in particolare i seguenti punti di approfondimento

- a) Riconsiderazione del rischio di revisione (ISA Italia 300, 315)
- b) Valutazione della sufficienza e appropriatezza degli elementi probativi raccolti (ISA Italia 200, ISA Italia 705)
- c) Valutazione degli eventi successivi per il bilancio 2019 (ISA Italia 560)
- d) Procedure in tema di continuità aziendale per il bilancio 2019 (ISA Italia 570)
- e) Riflessi sulla lettera di attestazione (ISA Italia 580) e sulla relazione di revisione (ISA Italia 700, 705, 706) per il bilancio 2019
- f) Aspetti critici connessi all'attività di vigilanza e alla revisione dei bilanci relativi agli esercizi 2020 (e infra annuali)

Lascio quindi la parola all'Avv. MF Artusi che approfondirà l'attività specifica cui si dovrà dedicare l'OdV in questo periodo.

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

4.3. ORGANISMO DI VIGILANZA

La crisi globale pandemica ha investito i tessuti economici e giuridici del paese, con indubbi riflessi anche sul Modello 231 e sull'attività dell'Organismo di Vigilanza *ex* D.Lgs. 231/01.

Come si è in parte sopra accennato, l'emergenza crea **direttamente o indirettamente** potenziali profili di responsabilità penale dei soggetti apicali e/o dei loro sottoposti nell'ambito d'impresa, con conseguente possibile responsabilità amministrativa degli enti.

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

4.3. ORGANISMO DI VIGILANZA

Quanto ai **profili indiretti**, basti pensare a come:

- a) il c.d. lavoro a distanza, con incremento totalizzante dello strumento informatico, possa creare (ulteriore) occasione di commissione degli illeciti in materia di criminalità informatica (art. 24 bis D.Lgs. 231/01);
- b) i rapporti con le Pubbliche Autorità (in materia di partecipazione a procedure di gara semplificate, prosecuzione dell'attività, accesso agli ammortizzatori sociali, accesso a benefici fiscali, aiuti, indennizzi e premi) possano costituire fonte di rischio sia di commissione degli illeciti immediatamente riconducibili a tali rapporti (art. 25 D.Lgs. 231/01), sia di quelli teleologicamente sensibili (artt. 24 bis e 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01);

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

4.3. ORGANISMO DI VIGILANZA

- a) il fabbisogno di determinate categorie di beni, necessariamente aventi specifiche caratteristiche, possa comportare il perpetrarsi delle fattispecie di reato in materia di industria e commercio (art. 25 bis1 D.Lgs. 231/01);
- b) la situazione generale possa avere grande impatto dal punto di vista della necessità della corretta informazione societaria, sia per le società non quotate (art. 25 ter D.Lgs. 231/01) che per le società quotate (artt. 25 ter e 25 sexies D.Lgs. 231/01, art. 187 quinquies TUF).

I rischi sopra riportati a titolo esemplificativo, tuttavia, si pongono come conseguenza indiretta del fenomeno, costituendo l'epidemia Covid-19 occasione ulteriore di commissione degli illeciti accennati.

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

4.3. ORGANISMO DI VIGILANZA

Come prima si è detto sussiste invece un rischio diretto, che costituisce un *novum*: il rischio da contagio Covid-19, che investe inevitabilmente tutte le attività economiche a livello trasversale.

Ai sensi **dell'art. 42 del D.L. n° 18 del 17.03.2020** (“Cura Italia”), l’infezione da Covid-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

In questi **stessi termini**, s’è espressa in un primo momento anche l’**INAIL** con il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da -Covid 19- nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” del 23 aprile 2020; documento, poi, in parte rettificato dalla Circolare Inail del 20 maggio 2020.

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

4.3. ORGANISMO DI VIGILANZA

Si precisa, tuttavia, che la responsabilità penale del datore di lavoro deve comunque essere provata anche con riferimento al profilo della colpa e del nesso di causalità, mentre la responsabilità dell'ente esige la prova della colpa di organizzazione. Non sarebbe sufficiente, di per sé, per far scattare una responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 in capo alla società che il dipendente contraesse il Coronavirus nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative. Occorrerebbe altresì fornire la prova che il contagio da COVID-19 sia addebitabile al datore di lavoro per mancata applicazione di misure di prevenzione e che l'impresa ne abbia ricavato un vantaggio (ed è proprio su questo aspetto che si innestano le misure e i controlli "231")

Il **Progetto Colao** in fase di definizione in questi giorni interviene anche su tali aspetti proponendo una sorta di "scudo penale" per i datori di lavoro che abbiano attuato tutte le misure necessarie alla prevenzione.

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

4.3. ORGANISMO DI VIGILANZA

In presenza di un **Modello Organizzativo 231**, ormai ascritto sistematicamente nel novero degli **“adeguati assetti organizzativi”** di cui agli artt. 2086, 2381 e 2403 del Codice Civile, l'Organismo di Vigilanza -nella norma- sarà stato messo di volta in volta al corrente di tali provvedimenti, sia mediante **flussi informativi** che attraverso **riunioni** appositamente convocate con il Datore di Lavoro, RSPP, Medico competente.

Dopo questa fase di *“start up”* delle misure atte a rendere residuo il rischio Covid in azienda, e **a maggior ragione in presenza della cosiddetta Fase 2** (o di *“ripartenza”*), può essere utile che l'Organismo di Vigilanza, utilizzando il proprio *budget* di spesa e anche facendo ricorso a uno specifico *team* tecnico professionale, effettui una sorta di ***Covid 19 soft -assessment*** per verificare che le azioni finora adottate siano state **“adeguatamente reattive”** con le prescrizioni ricevute dalle Autorità competenti, al fine di tutelare la salute dei dipendenti e collaboratori, dei clienti nonché di tutti gli eventuali stakeholders con cui si è venuti e si verrà in contatto, suggerendo eventuali implementazioni .

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

4.3. ORGANISMO DI VIGILANZA

Il *Team* dovrà altresì fornire all'OdV, nei prossimi mesi con cadenza periodica, un **aggiornamento dell'assessment, con appositi *follow-up* che tengano conto delle nuove disposizioni che verranno tempo per tempo emanate dalle Autorità, ed agite dalle imprese.**

In tal senso il citato *Covid 19 soft-assessment* avrà l'**obiettivo di valutare le misure di mitigazione adottate dall'impresa per ridurre i possibili rischi di contagio da COVID- 19** con i seguenti benefici attesi:

- formulazione (ora per allora) di un **giudizio indipendente**;
- **valutazione** attraverso un **approccio sistemico e oggettivo**;
- **ricognizione delle normative - regolamenti e *best practices*** adottate;
- **identificazione dei possibili *gap*** e suggerimenti circa il relativo piano di miglioramento.

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

4.3. ORGANISMO DI VIGILANZA

ACTION PLAN

- Attuazione, aggiornamento e revisione delle misure di mitigazione
- Messa a disposizione dei DPI
- Gestione del personale interno (mobilità, turnazione, smart working, segragazione, gestione spazi comuni, ecc.)
- Gestione del personale esterno (fornitori, visitatori, contractors ecc...)

MONITORAGGIO

- Ruoli e responsabilità
- Identificazione degli strumenti di monitoraggio atti a verificare l'efficacia delle misure adottate
- Individuazione e monitoraggio dei KPI
- Identificazione di condizioni e comportamenti sotto-standard
- Gestione delle anomalie, degli incidenti e delle emergenze
- Audit interni

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

4.3. ORGANISMO DI VIGILANZA

REPORT

- Ruoli e Responsabilità
- Reporting periodici
- Crisis management report

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

4.3. ORGANISMO DI VIGILANZA

Le FASI del *Covid 19 risk assessment* procederanno secondo i tradizionali steps di

(i) as is analysis,

(ii) gap analysis e

(iii) eventuali azioni di *remediation* ed implementazione, (iv) follow up.

In detto contesto in linea di massima **verranno analizzate:**

- **la struttura organizzativa predisposta per la gestione della crisi;**
- **l'analisi dei rischi e le misure di mitigazione pianificate;**
- **le risorse e le azioni adottate per la mitigazione dei rischi.**

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

4.3. ORGANISMO DI VIGILANZA

In particolare dovranno essere presi in considerazione:

- i documenti predisposti dalla Società (es. procedure, registrazioni, disposizioni organizzative e loro tracciabilità, reportage video-fotografici, ecc...), e
- si procederà con apposite interviste rivolte sia al Comitato di «*crisis management*» che al personale che opera in azienda.

La valutazione sarà condotta

1. **sia** prendendo in esame documenti, strumenti, azioni, appositamente **predisposti per l'emergenza COVID-19** (considerando tali aspetti come -eventualmente- integrativi del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza già adottato dall'azienda),
2. **sia in funzione prospettica**, collegata alla cosiddetta “ripartenza”.

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

4.3. ORGANISMO DI VIGILANZA

I «paletti» di riferimento saranno le (dianzi richiamate) direttive e disposizioni emanate tempo per tempo dalle autorità nazionali e da quelle locali .

L'approccio di valutazione permetterà di **verificare il grado di compliance e la capacità di «reazione» per tutte le misure adottate dall'impresa lungo l'intero arco temporale sin qui trascorso dall'inizio della pandemia , e di verificare gli scenari futuri, in quanto possibile, ipotizzando sin d'ora le misure che dovranno essere adottate, allo stato sulla scorta delle *best – practice* in materia.**

I principali *deliverables del Covid 19 soft risk –assessment* saranno, sostanzialmente, riferibili ai **punti di forza ed ai punti di debolezza con collegate opportunità di miglioramento e relativi suggerimenti sul to-do**

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

4.3. ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Team di lavoro avrà preferibilmente una **composizione multidisciplinare** (legali esperti in materia di compliance aziendale, 231 in specie, esperti in materia SSL, medici legali, virologi e/o del lavoro).

Il Team riferirà all'OdV circa gli esiti del soft assessment e dei successivi follow up, e si avvarrà della collaborazione dei diversi componenti della organizzazione del sistema di gestione della sicurezza in azienda, indicativamente: datore di lavoro, eventuale delegato ex art. 16 TUS, RSPP medico competente.

Nello spirito del citato Protocollo Governo-Sindacati è **inoltre opportuno coinvolgere sullo sviluppo e gli esiti del *soft assessment* gli RLS**, cioè le persone elette (o designate) a rappresentare i lavoratori in azienda per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

4.3. ORGANISMO DI VIGILANZA

“COVID-19 impone una riflessione sull’efficienza dei modelli organizzativi adottati dalle imprese ai sensi del DLgs. 231/2001 per fare fronte a un rischio epidemiologico non immaginabile”: così inizia l’intervento di Assonime – nel Caso 4/2020 – dedicato ai rapporti tra l’emergenza in corso e il sistema di compliance connesso alla responsabilità delle società e degli enti.

Secondo quanto già sopra accennato con riguardo ai rischi diretti e indiretti, oltre a questi rischi più evidenti in materia di **sicurezza e smart working**, vanno tenute in considerazione anche altre condotte illecite che possono trovare spazio nella situazione eccezionale che le imprese sono chiamate a vivere.

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

4.3. ORGANISMO DI VIGILANZA

Si pensi a quelle descritte **dall'art. 24 del DLgs. 231/2001**: “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”. Potrebbero, infatti, aumentare le occasioni di illecito nei rapporti con lo Stato o con le pubbliche amministrazioni, ad esempio non rispettando le regole previste per avvalersi degli ammortizzatori sociali.

Altri reati presupposto che potrebbero divenire più frequenti in ragione dell'epidemia, sono quelli di corruzione e **corruzione tra privati** (art. 25) e dei delitti in materia di **industria e commercio** (art. 25-bis). Particolare attenzione va, poi, rivolta ai **reati societari** e soprattutto, alle false comunicazioni sociali (art. 25-ter).

4. ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

4.3. ORGANISMO DI VIGILANZA

Non da ultimo, potranno assumere rilevanza i nuovi reati tributari introdotti nell'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 ad opera del DL fiscale (in vigore dal dicembre 2019).

Le singole fattispecie saranno trattate nel corso della Tavola rotonda che segue, ma val qui la pena accennare al fatto che, anche dal punto di vista pratico, nel momento in cui si affronta il *risk assessment* specifico relativo all'ambito fiscale, si potrà cogliere l'occasione per una revisione complessiva del "sistema 231" alla luce di quanto emerso nel corso dell'emergenza COVID.